

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.11.2008
COM(2008) 703 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Beneficiare pienamente del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione
amministrativa**

{SEC(2008)2743}

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E
SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Beneficiare pienamente del mercato interno attraverso una più stretta cooperazione
amministrativa**

**Relazione sullo stato di avanzamento del Sistema d'informazione del mercato interno
(IMI)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

I cittadini e le imprese europee beneficiano quotidianamente delle molteplici, attraenti opportunità offerte dal mercato interno. Possono vendere i loro prodotti e servizi al di là delle frontiere o stabilire una sede in altri mercati. I cittadini possono beneficiare di prestazioni di servizi offerte in e a partire da altri Stati membri. Un farmacista, un dentista o un insegnante che desiderino esercitare la loro professione in un altro Stato membro possono farlo grazie al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il senso del mercato interno è proprio questo: uno spazio senza barriere nel quale le imprese possono prosperare, i cittadini possono realizzare le proprie ambizioni e l'impegno e il dinamismo sono premiati. Il mercato interno costituisce uno dei cardini dell'economia europea. Oltre ad apportare benefici in termini di crescita e occupazione, ha rafforzato la possibilità di scelta dei consumatori e la competitività. **Ma il mercato interno può dispiegare tutto il suo potenziale soltanto se la legislazione viene effettivamente applicata** come previsto.

La libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali si basa su un quadro giuridico che poggia sull'applicazione diretta delle norme del trattato, su norme europee armonizzate e su norme nazionali. Il compito di applicare l'insieme di tali norme e di garantirne l'osservanza spetta, nella pratica, alle numerose autorità, pubbliche e non, dei 27 Stati membri dell'UE e dei 3 paesi EFTA che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE).

La mancanza di fiducia nell'efficacia del quadro giuridico e operativo degli altri Stati membri si è tradotta in una moltiplicazione delle regole e nella duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere. Questo fenomeno ha costituito finora uno dei principali ostacoli all'armonioso funzionamento del mercato interno.

Le autorità degli Stati membri devono instaurare rapporti di stretta cooperazione e un clima di fiducia reciproca. In questo modo non si assicurerà soltanto un'efficace vigilanza sui prestatori di servizi, ma si eviterà altresì la proliferazione dei controlli, lamentata da molti cittadini, imprese e prestatori di servizi. Una cooperazione efficace e la fiducia reciproca possono tuttavia instaurarsi soltanto sulla base di contatti regolari e della facilità di accesso all'informazione.

Predisporre la struttura necessaria per beneficiare appieno della legislazione sul mercato interno rappresenta una grande sfida, dato il numero delle autorità competenti che operano a livello locale, regionale e nazionale. Il moltiplicarsi delle lingue e la maggiore complessità derivanti dall'allargamento hanno reso più difficile questa sfida, rendendo ancor più necessario un sistema d'informazione che agevoli i contatti tra gli Stati membri.

Spetta a questi ultimi far sì che la legislazione sul mercato interno funzioni efficacemente nel loro territorio. Essi hanno però bisogno di uno strumento che faciliti la collaborazione reciproca e con la Commissione per garantire che i cittadini e le imprese fruiscono pienamente dei vantaggi offerti dal quadro giuridico. La messa a punto del Sistema d'informazione del mercato interno (IMI) risponde a questa necessità e all'obbligo, stabilito dalla direttiva sui servizi, di istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri¹.

L'IMI consentirà agli Stati membri di rispettare i loro obblighi in materia di scambio di informazioni. Permetterà inoltre di instaurare nuove forme di collaborazione amministrativa che non sarebbero possibili senza l'ausilio di un sistema elettronico d'informazione. Esso è stato concepito come uno strumento efficiente ed efficace per ridurre il costo unitario delle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettersi a vicenda per applicare correttamente la legislazione del mercato interno. L'IMI contribuirà quindi a creare il clima di fiducia reciproca indispensabile affinché il mercato interno funzioni senza intoppi e dispieghi pienamente il suo potenziale.

2. CONTESTO GIURIDICO E POLITICO

La proposta di messa a punto del sistema IMI è stata approvata dagli Stati membri nel marzo del 2006. Tale decisione è stata presa considerando l'importanza della cooperazione amministrativa per il dinamismo del mercato interno, riconosciuta nella strategia di Lisbona, dove si afferma che “[...] tali misure, combinate a [...] la direttiva sui servizi e ad una migliore cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, contribuiranno a creare nell'UE una nuova dinamica in materia di imprese e occupazione”².

L'IMI contribuirà inoltre a migliorare l'applicazione della legislazione comunitaria a livello nazionale e, quindi, alla realizzazione del programma “Legiferare meglio”³. Il sistema IMI va anche visto nel contesto del piano d'azione eGovernment per l'iniziativa i2010⁴ e del suo obiettivo di “fare dell'efficienza e dell'efficacia una realtà”.

¹ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36: cfr. articolo 34, paragrafo 1.

² Comunicazione della Commissione europea al Consiglio europeo di primavera, COM(2006)30 def. “È ora di cambiare marcia - Il nuovo partenariato per la crescita e l'occupazione”, pag. 18.

³ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2006) 689 def. “Esame strategico del programma per legiferare meglio nell'Unione europea”, pag. 3.

⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2006) 173 def. “Il piano d'azione eGovernment per l'iniziativa i2010 - Accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di tutti”, pag. 6.

L'IMI è uno strumento multilingue concepito per un'UE con 27 Stati membri e 23 lingue ufficiali. Se il multilinguismo può essere fonte di vantaggi e di ricchezza, presenta anche una serie di difficoltà⁵. In quanto usa nuove tecnologie, con il supporto di servizi di traduzione umana e automatica, l'IMI costituisce un buon esempio delle misure concrete che l'UE può prendere per minimizzare gli ostacoli e rendere possibile la comunicazione tra le amministrazioni in Europa.

Nel contesto della modernizzazione della gestione del mercato interno per soddisfare le esigenze del 21° secolo, come illustrato nel riesame del mercato interno presentato dalla Commissione nel novembre 2007, **il sistema IMI si propone come supporto per una cooperazione transfrontaliera più efficace, decentrata e fondata sul concetto di rete**⁶.

L'IMI è stato concepito come uno strumento a sostegno della cooperazione amministrativa per la legislazione del mercato interno nel suo insieme. Inizialmente sarà utilizzato per l'applicazione della nuova direttiva sulle qualifiche professionali (2005/36/CE)⁷ e della direttiva sui servizi (2006/123/CE)⁸.

Lo sviluppo dell'IMI e le necessarie misure di accompagnamento, come seminari di formazione e materiale di formazione a distanza, sono finanziati dal programma IDABC per la promozione di servizi europei di eGovernment⁹. Nel quadro di tale programma sono stati destinati complessivamente all'IMI finanziamenti per 1,82 milioni di euro.

3. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Il Sistema d'informazione del mercato interno (IMI) è uno strumento elettronico che consente scambi di informazioni tra gli Stati membri, rendendo più efficace la loro cooperazione quotidiana nell'attuazione della legislazione del mercato interno. L'IMI facilita il lavoro delle autorità competenti degli Stati membri contribuendo a superare i notevoli ostacoli pratici alla comunicazione, come le differenze di cultura amministrativa e operativa, la diversità delle lingue e la difficoltà di individuare correttamente la controparte a cui rivolgersi negli altri Stati membri. Esso si propone di accrescere l'efficienza e l'efficacia della cooperazione quotidiana tra gli Stati membri.

⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2008) 566 def. "*Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune*".

⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2007) 724 def., "*Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo*", in particolare pagg. 12-14.

⁷ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22; in particolare gli articoli 8, 50 e 56.

⁸ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36; in particolare gli articoli da 28 a 36.

⁹ Decisione 2004/387/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC), GU L 144 del 30.4.2004 - versione rettificata nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

L'IMI è un'applicazione Internet sicura, accessibile alle amministrazioni dei 30 paesi del SEE. Supporta tutte le lingue ufficiali dell'UE e offre la possibilità di scambi di informazioni tra le amministrazioni nell'ambito di tutto il SEE. Per poterlo utilizzare non è necessario conoscere già la struttura amministrativa degli altri Stati membri.

L'IMI costituisce uno strumento di semplice uso, con il quale le autorità competenti degli Stati membri possono individuare le autorità omologhe di altri paesi e inoltrare a queste richieste d'informazione, scegliendo la domanda da formulare tra quelle già predisposte e classificate per settori specifici della legislazione comunitaria. Le domande sono state preliminarmente tradotte in tutte le lingue ufficiali dai servizi di traduzione della Commissione europea, il che garantisce l'affidabilità e la validità sotto il profilo giuridico del supporto linguistico.

4. PRINCIPI FONDAMENTALI

L'IMI viene sviluppato secondo tre principi fondamentali:

- non imporre ulteriori obblighi di cooperazione amministrativa agli Stati membri, al di là di quelli già contenuti nella legislazione sul mercato interno;
- essere sufficientemente flessibile da rispettare le diverse strutture e culture amministrative esistenti in Europa;
- avere una struttura modulare, in modo che, riutilizzando i medesimi elementi costitutivi, sia possibile supportare con lo stesso sistema tutta una serie di testi legislativi sul mercato interno, evitando quindi il moltiplicarsi dei sistemi informatici.

5. BENEFICI

Il sistema IMI contribuisce alla piena realizzazione del mercato interno in quanto agevola una più stretta cooperazione amministrativa; infatti, grazie all'IMI:

- gli Stati membri gestiscono **un'unica relazione con una rete** invece di 29 relazioni bilaterali;
- gli Stati membri comunicano secondo modalità **chiare, trasparenti e concordate**;
- gli Stati membri **possono individuare l'interlocutore competente** in un altro Stato membro;
- **i problemi linguistici si riducono** grazie ad informazioni su schermo strutturate disponibili in tutte le lingue; un ulteriore aiuto è fornito dalla traduzione automatica del testo libero¹⁰;

¹⁰ Nel sistema IMI è disponibile un link che consente di usufruire del servizio di traduzione automatica della Commissione europea (ECMT). Questo strumento può aiutare gli utenti a capire eventuali osservazioni a testo libero relative ad una richiesta IMI. Si avverte tuttavia che il sistema ECMT funziona solo per un numero limitato di coppie di lingua e che le traduzioni proposte non hanno alcun

- **è ora possibile** una cooperazione amministrativa in settori dove era **prima impossibile**;
- **si risparmiano risorse e tempo** nello scambio di informazioni con gli altri Stati membri;
- **la qualità del servizio migliora** grazie all'aumento della trasparenza e della prevedibilità.

Adoperando una serie di moduli di base riutilizzabili, è possibile aggiungere all'IMI applicazioni specifiche per nuove direttive ad un costo addizionale minimo (purché non si debbano creare nuovi iter complessi). Il sistema IMI evita quindi qualsiasi duplicazione inutile, riduce i costi e consente di creare una rete di scambio di informazioni funzionante.

6. PROTEZIONE DEI DATI

Poiché l'IMI è utilizzato per lo scambio di informazioni personali, è importante assicurare un livello elevato di protezione dei dati. Il sistema IMI è pienamente conforme alla legislazione sulla protezione dei dati¹¹. L'IMI contribuisce ad assicurare il rispetto di tale legislazione quando le amministrazioni nazionali devono scambiarsi dati personali, in quanto stabilisce chiaramente quali informazioni possono essere trasmesse, a chi e in quali circostanze. Un'apposita decisione della Commissione stabilisce le funzioni, i diritti e gli obblighi degli utenti dell'IMI per quanto riguarda la protezione dei dati¹². La decisione inquadra dal punto di vista giuridico il funzionamento dell'IMI.

Il gruppo di lavoro "articolo 29" sulla protezione dei dati, nel quale siedono le autorità nazionali per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), ha emesso un parere sul modo migliore per garantire la conformità dell'IMI alla legislazione sulla protezione dei dati¹³.

Inoltre il Garante europeo ha emesso un parere sulla sopraccitata decisione della Commissione¹⁴. Considerando che l'ambito d'applicazione e l'uso del sistema IMI sono destinati ad estendersi, il GEPD ritiene che sarà necessario adottare norme specifiche per la protezione dei dati in atti legislativi comunitari giuridicamente

valore legale. Si consiglia pertanto agli utenti di rivolgersi, a loro discrezione, a servizi di traduzione ufficiali e/o a traduttori professionisti se necessario.

¹¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31; regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

¹² Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI), GU L 13 del 16.1.2008, pag. 18.

¹³ Gruppo di lavoro "articolo 29" sulla protezione dei dati, parere 7/2007 sulla problematica della protezione dei dati nel Sistema d'informazione del mercato interno, (WP140, 01911/07), 21.9.2007.

¹⁴ Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla decisione della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI), (2008/49/CE), 22.2.2008.

vincolanti, al di là della legislazione già vigente in materia. Il GEPD ammette tuttavia che, prima di adottare ulteriori norme specifiche, potrebbe essere utile maturare una certa esperienza del funzionamento pratico dell'IMI. La Commissione ha perciò deciso di seguire un approccio graduale.

In una prima fase, la Commissione elaborerà degli orientamenti per la protezione dei dati nell'IMI per le autorità competenti che utilizzeranno il sistema. Questi orientamenti assumeranno la forma di una raccomandazione della Commissione da adottare all'inizio del 2009, che integrerà la decisione della Commissione sulla protezione dei dati nell'IMI, spiegando come le autorità competenti debbano applicare le norme vigenti quando utilizzano l'IMI. La Commissione valuterà gli effetti pratici degli orientamenti, in cooperazione con il Garante europeo della protezione dei dati, al fine di accertare la necessità di ulteriori disposizioni vincolanti di diritto comunitario.

7. SITUAZIONE ATTUALE

Dal marzo 2006 gli Stati membri e la Commissione hanno lavorato insieme intensamente in sede di comitato consultivo per il mercato interno per mettere a punto i particolari del sistema IMI. Il processo così instauratosi è un buon esempio del nuovo tipo di rapporti di lavoro e di approccio necessari per ottenere risultati in un mercato unico più decentrato e basato sul modello di una rete. Un sistema come l'IMI, con tutti i vantaggi che comporta, può essere messo a punto solo ispirandosi a un simile modello di cooperazione¹⁵.

Il sistema IMI è stato avviato nel novembre 2007 come strumento di supporto all'applicazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa della nuova direttiva sulle qualifiche professionali. Inizialmente gli Stati membri si sono concentrati sull'individuazione e la registrazione delle autorità competenti che avrebbero dovuto utilizzare l'IMI. Nel febbraio 2008 si è ritenuto che si era registrata una massa critica di autorità competenti sufficiente per avviare un progetto pilota di scambio di informazioni. Il progetto pilota era limitato a quattro professioni (medici, farmacisti, fisioterapisti e contabili); vi hanno preso parte tutti e 30 i paesi del SEE.

Scopo del progetto pilota per le qualifiche professionali era valutare se l'IMI fosse idoneo allo scopo. Gli Stati membri hanno inoltre avuto la possibilità di verificare quali potessero essere le strutture organizzative più adatte per un uso su più larga scala dell'IMI in futuro. Nel giugno 2008 la Commissione ha avviato un esercizio di valutazione del progetto pilota sulla base di dati statistici e dei riscontri degli utenti dell'IMI.

Questi hanno confermato che l'IMI è di agevole utilizzazione e idoneo a fungere da ausilio alla cooperazione amministrativa transfrontaliera. Nel corso del progetto pilota l'uso dell'IMI è aumentato, dimostrando che le autorità competenti sono

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo" COM(2007) 724 def., in particolare pagg. 12-14.

consapevoli del valore aggiunto dell'utilizzazione del sistema¹⁶. Sono pervenute reazioni particolarmente positive sul supporto linguistico e sul sistema di ricerca delle autorità competenti. Sarà tuttavia necessario sviluppare ulteriormente il sistema per soddisfare tutte le esigenze espresse dagli Stati membri.

8. LE PROSSIME FASI

La Commissione ritiene che i risultati del progetto pilota per la direttiva sulle qualifiche professionali dimostrano che **l'IMI è in grado di fornire il supporto necessario per intensificare la cooperazione amministrativa e dovrebbe essere considerato come un sistema operativo** ai fini della direttiva stessa. Per un efficiente passaggio dalla fase di progetto pilota a quella operativa, in un primo momento l'uso del sistema dovrebbe essere esteso alle altre cinque professioni (infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche ed architetti) alle quali si applica il principio del riconoscimento automatico. A queste saranno aggiunte altre due professioni, scelte tra quelle cui si applica il sistema di riconoscimento generale. Una volta accertato che il sistema funziona adeguatamente per le suddette professioni, potranno esserne aggiunte anche altre, sulla base delle richieste.

Il capo della direttiva sui servizi dedicato alla cooperazione amministrativa contiene disposizioni particolareggiate sulla mutua assistenza tra gli Stati membri e sulle modalità organizzative di tale assistenza¹⁷. L'articolo 28, paragrafo 6 dispone che gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. L'articolo 34, paragrafo 1 dispone che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi di informazione esistenti.

Il sistema IMI è stato messo a punto dalla Commissione e dagli Stati membri appositamente come lo strumento per lo scambio di informazioni previsto dalla direttiva. Un gran numero di autorità competenti a livello locale, regionale e nazionale sarà chiamato a partecipare allo scambio di informazioni per l'applicazione della direttiva sui servizi. Per questo motivo la Commissione e gli Stati membri hanno preparato un progetto pilota IMI anche per la direttiva sui servizi. **Questo progetto pilota avrà inizio nel gennaio 2009 e proseguirà fino al 28 dicembre 2009, quando il sistema IMI dovrà aver raggiunto lo stadio operativo per quanto riguarda tutti gli aspetti della direttiva sui servizi.**

Sulla base di una raccomandazione della Commissione¹⁸ accolta positivamente nelle conclusioni del Consiglio¹⁹, ci si appresta ad esaminare la possibilità di utilizzare un

¹⁶ Tutti i dati sui riscontri si basano sui contributi ricevuti dagli Stati membri. Per maggiori informazioni sul progetto pilota per le qualifiche professionali si veda il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

¹⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36; in particolare gli articoli da 28 a 36.

¹⁸ Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 2008, sul rafforzamento della cooperazione amministrativa nel contesto del distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU C 89 del 10.4.2008).

¹⁹ Il Consiglio invita la Commissione a "creare, quanto prima, una task force operativa incaricata innanzitutto di effettuare analisi preliminari per sviluppare possibili opzioni di sistema di scambio di

sistema di scambio di informazioni anche per facilitare la maggiore cooperazione amministrativa necessaria per una più efficace applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi²⁰.

9. PROSPETTIVE

9.1.1. Condizioni per il successo dell'IMI

Anche se la Commissione assicurerà il suo appoggio, la responsabilità per la messa in opera e per il corretto funzionamento del sistema IMI spetta principalmente agli Stati membri. Ciascuno di essi deve decidere quali siano le modalità più opportune di organizzazione e di gestione dell'IMI nel suo contesto nazionale. La mole di lavoro che ciò comporta deve essere vista in relazione ai vantaggi apportati dall'uso del sistema²¹. Il progetto pilota per le qualifiche professionali ha dimostrato che il successo dell'IMI dipende da alcune condizioni essenziali:

- gli Stati membri devono imparare a sfruttare la flessibilità dell'IMI in modo da adattarlo nel modo più efficiente alle proprie strutture amministrative;
- il numero delle autorità competenti registrate come utenti IMI deve essere sufficiente per costituire una massa critica;
- devono essere prese disposizioni adeguate per sensibilizzare le autorità competenti e formarle all'uso dell'IMI.

Realizzare queste condizioni sarà fondamentale per il successo del passaggio ad un sistema pienamente operativo a sostegno della cooperazione amministrativa nel quadro di entrambe le direttive, quella sulle qualifiche professionali e quella sui servizi.

È chiaro che i nodi principali per la messa in opera del sistema IMI e per la creazione di una rete di cooperazione funzionante nell'insieme dell'UE sono di natura non tecnica, quanto organizzativa. Perché l'IMI produca i risultati attesi in termini di migliore cooperazione amministrativa, **non è sufficiente installare un sistema informatico. Per il successo della sua messa in opera sono necessarie adeguate misure di accompagnamento.** In particolare, le autorità competenti devono essere consapevoli dei vantaggi offerti dall'IMI e imparare ad utilizzare il sistema conformemente alle norme comunitarie applicabili e alla legislazione sulla protezione dei dati. Sulla base dell'esperienza del progetto pilota per la direttiva sulle qualifiche professionali, **gli Stati membri hanno indicato come fattore critico più importante per il successo dell'IMI la formazione e la sensibilizzazione.**

informazioni specifico e, successivamente, di fornire consulenza sul supporto tecnico più appropriato ed efficiente in termini di costi per il sistema di scambio di informazioni, inclusa la possibilità di usare un'applicazione specifica del sistema d'informazione del mercato interno (IMI)". Conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2008 (9935/08, SOC 316), pag. 3.

²⁰

GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

²¹

Si veda la sezione 5 della presente comunicazione.

9.1.2. *Mutua assistenza e cooperazione amministrativa nel quadro della direttiva sui servizi*

Aspetti tecnici

L'applicazione IMI deve essere ulteriormente sviluppata per essere in grado di essere utilizzata in applicazione delle disposizioni sulla mutua assistenza della direttiva sui servizi. Essa infatti non richiede solo scambi correnti di informazioni standard, per i quali è possibile utilizzare gli stessi iter messi a punto per la direttiva sulle qualifiche professionali, ma prevede anche nuovi iter specifici, ad esempio quelli della procedura per le deroghe caso per caso²² e del meccanismo di allerta²³. Gli aggiustamenti specifici indispensabili per la direttiva sui servizi sono in fase di sviluppo, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Poiché si prevede che il numero delle autorità che utilizzeranno l'IMI in sede di applicazione della direttiva sui servizi sarà notevolmente superiore che nel caso della direttiva sulle qualifiche professionali, si sta mettendo a punto una procedura che consenta alle autorità di registrarsi da sole. La Commissione intende inoltre mettere a disposizione un'interfaccia che consenta agli Stati membri che dispongono già di una banca dati nazionale elettronica delle autorità competenti di trasferire nell'IMI i dati in essa contenuti.

Aspetti organizzativi

La formazione e la sensibilizzazione saranno di fondamentale importanza per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa della direttiva sui servizi. L'assistenza reciproca nel quadro della direttiva coinvolgerà un gran numero di autorità competenti, operanti a livello nazionale, regionale e talvolta locale. Di conseguenza, gli utenti finali dell'IMI rappresenteranno un gruppo numeroso e diversificato. Tutti devono capire come l'IMI può aiutarli nel lavoro corrente di cooperazione amministrativa.

La sfida principale è far sì che all'inizio del 2010 un numero significativo di autorità competenti sia in grado di utilizzare il sistema IMI per l'applicazione delle disposizioni sulla mutua assistenza della direttiva sui servizi. Nel corso del 2009 sarà quindi attuato un progetto pilota IMI per la direttiva sui servizi. Suo scopo sarà assicurare che entro il 28 dicembre 2009 (termine di attuazione della direttiva) una massa critica di autorità competenti si sia registrata, siano state create le necessarie strutture organizzative e tutti gli Stati membri siano in grado di utilizzare l'IMI per adempiere agli obblighi di mutua assistenza della direttiva sui servizi.

La Commissione ritiene che per ottenere i risultati desiderati occorra accrescere al di là del livello attuale gli investimenti in formazione e sensibilizzazione. Il progetto pilota IMI per la direttiva sui servizi offrirà l'occasione di sperimentare diverse soluzioni possibili per l'azione di formazione e sensibilizzazione e di trovare il modo più efficace di assistere le autorità competenti nell'uso dell'IMI. Nel 2009 la Commissione procederà ad una valutazione ex ante delle diverse opzioni e stabilirà

²² Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36, articoli 18 e 35.

²³ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36, articoli 29 e 32.

se sia necessario istituire un programma pluriennale di formazione e di scambi per l'applicazione delle disposizioni della direttiva sui servizi sulla cooperazione amministrativa²⁴.

10. CONCLUSIONE

Una migliore cooperazione transfrontaliera assume sempre maggiore importanza per il funzionamento del mercato unico. Lo dimostra l'inclusione di disposizioni specifiche, e talvolta particolareggiate, in materia di cooperazione nella legislazione del mercato interno. Sono chiamate ad attuare queste disposizioni numerosissime autorità operanti a livello locale, regionale e nazionale. In un'Unione europea con 27 Stati membri e 23 lingue ufficiali, la cooperazione può funzionare in modo soddisfacente solo se è organizzata e sostenuta da una rete.

Il progetto pilota IMI ha dimostrato che **la Commissione è chiamata a svolgere un ruolo essenziale di assunzione di iniziative per l'organizzazione di una cooperazione decentrata e fondata sul concetto di rete tra gli Stati membri**. Uno dei vantaggi che contraddistinguono l'IMI è che consente e supporta la cooperazione tra autorità a tutti i livelli amministrativi. Esso possiede la flessibilità necessaria per adattarsi alla grande varietà di modelli amministrativi esistenti in Europa.

Le autorità competenti che hanno utilizzato l'IMI hanno confermato che il sistema è facile da usare e che contribuisce a comunicazioni transfrontaliere più rapide e più chiare. Esse sono in grado di decidere in tempi più rapidi e con maggiore cognizione di causa, offrendo quindi un servizio migliore ai cittadini e alle imprese e riducendo i costi derivanti dai ritardi. La Commissione ritiene che il progetto pilota per la direttiva sulle qualifiche professionali abbia dimostrato che l'IMI è idoneo allo scopo ed è quindi del parere che esso debba essere considerato come operativo ai fini di tale direttiva. **La Commissione invita gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari per estendere progressivamente l'uso dell'IMI ad altre professioni.**

Parallelamente, l'IMI si presenta come il sistema informatico idoneo a dare attuazione agli obblighi di cooperazione amministrativa specificamente stabiliti nella direttiva sui servizi. Il sistema di supporto della direttiva sui servizi deve essere pienamente collaudato e funzionante entro il termine di attuazione della direttiva stessa, ossia il 28 dicembre 2009. **La Commissione invita perciò gli Stati membri a compiere i preparativi necessari per la loro piena ed attiva partecipazione al progetto pilota per l'uso dell'IMI per la direttiva sui servizi dall'inizio del 2009**, in modo da essere in grado di adempiere ai loro obblighi di mutua assistenza entro il termine di attuazione della direttiva.

Nella presente comunicazione sono state evidenziate varie importanti condizioni che devono essere soddisfatte perché il sistema IMI produca i risultati attesi. Il progetto pilota IMI ha dimostrato l'importanza di un'adeguata capacità amministrativa a livello UE e nazionale. Questa presuppone la disponibilità di idonee infrastrutture e

²⁴ L'articolo 34, paragrafo 3, della direttiva dispone esplicitamente che *“la Commissione valuta la necessità di istituire un programma pluriennale per organizzare i pertinenti scambi di funzionari e la formazione”*.

conoscenze informatiche, una migliore comunicazione interna e struttura di rete, come pure adeguate iniziative di formazione e di sensibilizzazione.

Proprio in tema di formazione e sensibilizzazione è urgente intensificare gli sforzi. Le autorità competenti che sono utenti potenziali dell'IMI devono capire i loro obblighi di assistenza reciproca ed essere a conoscenza delle possibilità che l'IMI offre e delle sue modalità pratiche di funzionamento. La Commissione continuerà a sostenere il lavoro degli Stati membri nel campo della formazione e della sensibilizzazione organizzando seminari di formazione e mettendo a disposizione materiale per la formazione a distanza.

La progressiva estensione del sistema IMI ad altre professioni e la sua utilizzazione per la direttiva sui servizi comporterà un notevole incremento dell'uso del sistema. Quanto più il sistema crescerà, tanto più importanti diverranno i fattori critici illustrati sopra. **La Commissione invita quindi gli Stati membri a prendere i provvedimenti necessari, e in particolare ad organizzare azioni di formazione e sensibilizzazione, per assicurare il successo della messa in opera del Sistema d'informazione del mercato interno.**